

COMPENSI PROFESSIONALI E COMMISSIONE PARCELLE

Le nuove linee guida sul funzionamento della Commissione Parcelle e sulla procedura per il rilascio del Parere di Congruità sui Corrispettivi per le Prestazioni Professionali e il Contratto Sintetico

Bergamo, 19 aprile 2017

LA COMMISSIONE PARCELLE

Relatore: Arch. Riccardo Invernizzi



Competenza generale del Consiglio dell'Ordine in materia di rilascio di pareri

Legge 1395 del 24.06.1923 art. 5 comma 3

Gli Ordini Provinciali sono i depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti

Competenza territoriale dell'Ordine

La presente Procedura si applica al rilascio di parere di congruità presentato da:

- Professionista iscritto all'Ordine
- Committente
- Organo giudiziario (art. 2233 C.C.)
- Raggruppamenti temporanei, Studi Associati, Società tra Professionisti e in tutti i casi dove ci sia la compresenza e lo svolgimento della/e prestazione/i da parte di più professionisti



Composizione Commissione Parcelle

CP organo consultivo del Consiglio

I Componenti

Presidente eletto dal Consiglio

- Coordina la fase di accettazione delle domande
- Assegna ai commissari le pratiche
- Sovrintende la discussione con funzione di moderatore
- Coordina le attività di espletamento e di giudizio
- Coordina la fase conclusiva dell'istruttoria e di verifica della stesura dei pareri
- Coordina il collegamento con il Consiglio
- Prevalente in caso di parità dei voti



Il Commissario/Relatore

- Istruisce la pratica, verifica la documentazione protocollata
- Relaziona in CP nelle sedute plenarie
- Redige i verbali ove viene riportata ogni considerazione decisa in CP durante le discussioni collegiali
- Redige la bozza del parere di congruità, verificando i calcoli del compenso e le spese oggetto dello stesso
- Il parere di congruità definitivo, è portato in approvazione al Consiglio dell'Ordine e firmato congiuntamente da parte dei Presidenti dell'Ordine e della CP
- Il Relatore potrà essere affiancato da uno o più membri della Commissione



Violazioni deontologiche - segreto d'ufficio e professionale

La CP segnala al Consiglio dell'Ordine e/o al Consiglio di Disciplina le presunte infrazioni delle norme deontologiche compiute da Iscritti nella formulazione dei propri onorari professionali e riscontrate nella trattazione di una pratica

Restano riservate le comunicazioni tra componenti della CP e Consiglio di Disciplina, una volta avviata l'azione disciplinare



Compiti della CP e criteri di valutazione

La CP esamina la documentazione depositata, dal richiedente e dalla controparte, verificando il contenuto della prestazione e, in particolare:

- la titolarità dell'incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione
- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista a quanto convenuto e definito nel disciplinare d'incarico e negli eventuali allegati
- la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento ai contenuti del disciplinare d'incarico
- Successivamente la CP esamina gli aspetti economici della prestazione professionale



Segue **Compiti della CP e criteri di valutazione**

- L'Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito ai corrispettivi professionali (compenso + spese) sulla base dei criteri di proporzionalità, adeguatezza ed, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente
- In particolare, in presenza di una espressa pattuizione fra il Committente e il Professionista avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della convalida del corrispettivo viene condotta dalla CP sulla base di quanto pattuito
- Ovvero in mancanza di un'espressa pattuizione fra le Parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, nel valutare la congruità del corrispettivo, la CP potrà riparametrare lo stesso in base ai criteri definiti dalla legge

L. 143/1949	Prestazioni completate prima del 23.08.2012
D.M. 140/2012	Prestazioni completate prima del 23.08.2012
D.M. 140/2012	Prestazioni NON completate successive al 23.08.2012
D.M. 04.04.2001	Prestazioni affidate entro il 20.12.2013
D.M. 143/2013	Prestazioni affidate dal 21.12.2013 al 26.07.2016
D.M. 17.06.2016	Prestazioni affidate dal 27.07.2016



Domanda del parere di Congruità

Possono presentare domanda per il rilascio del parere sul corrispettivo sia il Professionista che il Committente; a tal fine, il richiedente deve formulare domanda presso la Segreteria dell'Ordine utilizzando apposito modulo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della comunicazione al Committente dell'intenzione del professionista di richiedere il parere di congruità
- copia del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti
- in assenza di disciplinare, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto
- copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione



segue **Domanda del parere di Congruità**

- copia dell'autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione
- n. copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista
- n. copie della/e notula/e professionale/i trasmessa/e al Committente
- documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l'entità delle prestazioni eseguite
- copia, nel caso di gruppi / società / associazioni tra Professionisti, del nulla osta rilasciato dagli altri Ordini Professionali;
- copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria



Accettazione o rigetto della domanda

Le domande di parere di congruità, inoltrate all'Ordine, vengono registrate al Protocollo Generale e rubricate in ordine cronologico di presentazione su apposito "Registro delle richieste di parere di congruità".



Informativa sull'avvio della pratica - Comunicazione di avvio del procedimento - Ricorsi in prevenzione

- Il soggetto (Committente, Cliente o Professionista), che intenda essere sentito preventivamente nel caso di presentazione di richiesta di parere di congruità di parcella, deve presentare all'Ordine ricorso in prevenzione in forma scritta, dal quale si evincano le motivazioni. Il ricorso in prevenzione deve essere depositato in duplice copia.

Contestualmente gli viene assegnato dalla Segreteria della CP un termine di trenta giorni per il deposito di memorie esplicative.

- Il relatore esamina le memorie ed ha facoltà di richiedere alle parti ulteriori informazioni
- Le parti, a richiesta, possono essere sentite ma separatamente fra loro
- L'esito del ricorso in prevenzione sarà comunicato congiuntamente per iscritto alle parti
- L'Ordine non procederà all'esame dei ricorsi in prevenzione per quegli aspetti che presentino profili di rilevanza legale e/o giudiziale
- Ove il ricorso in prevenzione contenga la denuncia di comportamenti aventi rilevanza deontologica, la CP trasmetterà gli atti al Consiglio di Disciplina e/o al Consiglio dell'Ordine




- **Validità delle sedute e votazione**
- **Termine ed emissione di parere di congruità o archiviazione della procedura**
- **Emanazione del parere**
- **Comunicazione del parere e modalità di ritiro**
- **Restituzione della documentazione**
- **Termini del procedimento**



ANALISI DELLE PRATICHE RICHIESTE E VIDIMATE





cartello 1 - COMMISSIONE PARCELLE OAB




cartello 2 - COMMISSIONE PARCELLE OAB



Legge n. 248 del 04/08/2006 – Legge n.27 del 24/03/2012



cartello 3 - DETAIL



cartello 4 - DETAIL 2013-2016



Art. 24 del Codice Deontologico - Contratto in forma scritta

Elementi principali:

1. Prestazioni oggetto dell'incarico
2. Complessità delle prestazioni
3. Importo previsto per ciascuna prestazione
4. Estremi della polizza assicurativa professionale
5. Informativa sull'esistenza del codice deontologico



CONCLUSIONI

La valutazione dell'Ordine d'ora in avanti dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista ha concordato con il committente sulla base di parametri espliciti, verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali ed in base ad esse la congruità di quanto richiesto.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

